



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 31/03/2006

N. 97

OGGETTO:

ADOZIONE INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 10 DEL 09.01.2006. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasei , addì trentuno, del mese di marzo, alle ore 12,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
TRANI GIULIO	X	
PICA FEDERICO		X

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con proprio atto n. 190 del 07.07.2004 ad oggetto adempimenti minimi previsti dal D.lgs 196 del 30 giugno 2003, si affidava incarico professionale all'ing. Giuseppe Colella di adeguare l'attuale sistema informativo agli standard di sicurezza previsti dal D.lgs 196/03;
- che con delibera n. 10 il Consiglio Comunale nella seduta del 09.01.2006 procedeva ad approvare su proposta dell'organo esecutivo (delibera G.M. n. 358 del 12.12.2005) il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" ai sensi degli articoli 20,

comma 2 e 21 comma 2 del decreto 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

- che il professionista incaricato, nell'espletamento del proprio incarico, ha comunicato che l'approvato documento pur rispondendo ai criteri minimi indicati dalla normativa di settore (d.lgs 196/03) necessita di una integrazione sia sotto il profilo regolamentare che di allegati (Documento programmatico sulla sicurezza artt. 33, 34, 35 e 36 del d.lgs 196/03);

VISTO l'integrato Regolamento per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 20 comma 2 del "Codice della privacy" costituito da numero 8 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i seguenti documenti a corredo del su citato regolamento che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Schema strutturale delle funzioni gestionali, amministrative e di governo dell'Ente

Schema funzionale per la rilevazione e monitoraggio ambito dei trattamenti

Criteri da adottare per l'inserimento di un nuovo trattamento

Elenco dei trattamenti di dati personali (regola 19.1.)

o Contenuti

o Tabella 1.1. Elenco dei trattamenti: informazioni di base (CLSTRT)

o Schede di rilevazione e classificazione dei trattamenti

o Tabella 1.2 Elenco rilevazione e monitoraggio ambito dei trattamenti(MNTTRT)

o Schede di rilevazione e monitoraggio ambito dei trattamenti

o Tabella 1.3 Elenco rilevazione competenze e responsabilità delle strutture interne (CPTINT)

o Schede di rilevazione competenze e responsabilità delle strutture interne preposte ai trattamenti

o Tabella 1.4 Elenco rilevazione competenze e responsabilità delle strutture esterne (CPTEXT)

o Schede di rilevazione competenze e responsabilità delle strutture esterne preposte ai trattamenti

o Tabella 1.4 Elenco dei trattamenti: descrizione degli strumenti utilizzati (RLVSTR)

o Schede di rilevazione e monitoraggio dei trattamenti in relazione agli strumenti

Distribuzione dei compiti e delle responsabilità (regola 19.2.)

o Contenuti

o Schema funzionale per la rilevazione delle responsabilità

o Tabella 2.1. Organizzazione delle funzioni preposte ai trattamenti

o Lettere di incarico (LTRAMM, LTRRSP, LTRINC)

Analisi dei rischi che incombono sui dati (regola 19.3.)

o Contenuti

o Tabella 3.1. Analisi dei rischi

Misure di sicurezza in essere e da adottare (regola 19.4.)

o Contenuti

o Misure di sicurezza tecniche ed informazioni comuni alle banche dati

o Misure di sicurezza fisiche

o Misure di sicurezza organizzative

o Tab. 4.1. Schema descrittivo delle misure di sicurezza adottate e da adottare

Criteria e modalità di salvataggio e ripristino della disponibilità dei dati (regola 19.5.)

- Premessa
- Informazioni essenziali

Pianificazione degli interventi formativi previsti (regola 19.6.)

- Informazioni essenziali

Trattamenti affidati all'esterno (regola 19.7.)

- Contenuti

Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi (regola 19.8.)

- Conformità dei programmi

Sezione del "mansionario privacy" ad accesso controllato per motivi di sicurezza la cui lettura è riservata ai soggetti incaricati dell'amministrazione del sistema e della sicurezza informatica

- Schema generale della rete informativa
- Criterio di assegnazione dei nomi agli elaboratori
- Elenco degli elaboratori elettronici, presenti nelle sedi dell'Ente
- Criteria e modalità di salvataggio e ripristino della disponibilità dei dati per l'Amministratore (regola 19.5.)

Mansionario Privacy

- Criteri generali e riferimenti normativi
- Regolamento sulle modalità d'uso degli strumenti informatici di trattamento
- Regolamento sulle modalità d'uso e conservazione dei supporti di archiviazione
- Istruzioni per la corretta scelta della password
- Procedura per la gestione delle istanze dell'interessato
- Schema funzionale per la rilevazione e monitoraggio ambito dei trattamenti
- Schema funzionale per la rilevazione delle responsabilità

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00
CON voti unanimi;

d e l i b e r a

Per quanto espresso in narrativa che si da per integralmente riportato anche se materialmente di seguito non trascritto:

- Integrare il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari " approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.01.2006 adottando ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 30 giugno 2003, n.196 il "Codice della Privacy" composto da n. 8 articoli e dei documenti in premessa analiticamente indicati che si allegano al presente atto, quali parti integranti e sostanziali;
- Proporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile la presa d'atto e la convalida degli effetti della presente deliberazione;
- Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Regolamento per il trattamento dei dati, da adottarsi ai sensi dell'articolo 20, c.2 del codice della privacy

ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "codice della privacy", al fine di determinare i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per le attività di rilevante interesse pubblico definite dalla legge, per le quali è autorizzato il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22 del codice della privacy:
 - a) i criteri da adottare per la tenuta di elenchi, registri o banche di dati utilizzati per il trattamento di dati sensibili o giudiziari;
 - b) le cautele da rispettare e le linee guida per una omogeneizzazione dei criteri atti alla predisposizione delle copie di delibere e di determinazioni da pubblicare, nel rispetto del divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute;
 - c) le modalità ed i criteri per la corretta tenuta e la pubblicità dell'albo dei beneficiari, da istituirsi ai sensi del d.P.R. 7 aprile 2000 n° 118, nel rispetto dei limiti stabiliti per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari ivi contemplati;
 - d) le modalità per la verifica, da parte di dirigenti o di responsabili di servizio, della sussistenza di una fonte legislativa che autorizzi al trattamento dei dati sensibili o giudiziari ai sensi dell'articolo 20 del codice della privacy , e delle determinazioni dei dati trattabili e delle operazioni eseguibili.

ARTICOLO 2 Verifica delle finalità di rilevante interesse pubblico per il trattamento di dati sensibili o giudiziari

1. Ogni dirigente o responsabile di servizio, al fine di procedere al trattamento dei dati sensibili o giudiziari, deve verificare se l'esercizio dell'attività istituzionale richiede necessariamente il trattamento dei dati di tale specie e conseguentemente valutare quali siano le facoltà ed i limiti concessi dalla normativa di settore e dal presente regolamento.
2. Un dirigente o un responsabile di servizio che ravvisi la sussistenza di una attività che non è espressamente prevista da una disposizione di legge, deve segnalare al Sindaco tale evenienza, al fine della presentazione di una apposita richiesta al Garante ai sensi dell'articolo 20, comma 3 per ottenere l'autorizzazione a procedere al trattamento dei dati personali di natura sensibile o giudiziaria.
3. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3

Determinazione dei tipi di dati e di operazioni ai sensi dell'articolo 20 del codice della privacy

1. Il Comune procede al trattamento dei dati sensibili o giudiziari indispensabili al perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico, secondo le determinazioni adottate riportate nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Nelle tabelle sono, altresì, determinate le operazioni che in concreto possono essere eseguite nell'esercizio delle attività che perseguono una rilevante finalità di interesse pubblico, per le quali la legge autorizza il trattamento dei dati sensibili o giudiziari.
3. Il trattamento dei dati, di cui al comma 1, deve avvenire in ogni caso previa valutazione, da parte del responsabile del procedimento o del provvedimento ovvero dell'erogazione di prestazioni di servizio, dell'effettiva indispensabilità e stretta necessità dei dati e delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 del codice della privacy.
4. Le determinazioni contenute nelle tabelle allegate e adottate con il presente regolamento, costituiscono la risultante del processo di monitoraggio effettuato dai dirigenti e responsabili di servizio ovvero delle loro specifiche segnalazioni in sede di valutazione e controllo, di cui all'articolo successivo.
5. Le categorie dei dati sensibili o giudiziari trattabili e le operazioni specifiche, riportate nelle tabelle allegate, sono riferite alle seguenti macro-attività:
 1. Pubblicità dell'attività di organi pubblici
 2. Attività di controllo e ispettive
 3. Servizi socio-assistenziali
 4. Gestione del rapporto di lavoro con l'ente
 5. Trattamento sanitario obbligatorio
 6. Integrazione socio-sanitaria
 7. Accertamento dei requisiti per lo svolgimento di attività commerciali
 8. Telesoccorso
 9. Protezione civile
 10. Attività URP (ufficio relazioni con il pubblico)
 11. Poteri di valutazione e controllo sull'attività delle ASL.

ARTICOLO 4

Valutazione e controllo delle determinazioni contenute negli allegati e dei limiti di adeguatezza e proporzionalità dei dati sensibili e giudiziari.

1. I dirigenti o i responsabili di servizio provvedono con cadenza almeno annuale a verificare i contenuti delle tabelle allegate al presente regolamento, contenenti la determinazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili con riferimento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle rilevanti finalità di interesse pubblico previste dalla legge.
2. Ove necessario, i dirigenti o i responsabili di servizio procedono alla segnalazione al Consiglio delle necessità di modificazione e/o integrazione delle determinazioni, di cui

all'articolo precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4 del codice della privacy. Le modificazioni/integrazioni introdotte, dovranno essere riportate come aggiornamenti al DPS nelle sezioni coinvolte e dovranno essere tempestivamente comunicate agli incaricati del trattamento, come peraltro specificato dal comma 3 del presente articolo.

3. Spetta ai singoli dirigenti o ai responsabili di servizio, impartire istruzioni ai propri incaricati del trattamento al fine di verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, prevedendo al redazione di un apposito report.

4. I dirigenti e i responsabili di servizio o loro delegati, procedono con cadenza almeno semestrale alla verifica della pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili o giudiziari rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5 del codice della privacy.

ARTICOLO 5

Criteria per la pubblicazione di atti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 8 del codice della privacy, riferito al divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione in qualunque forma, anche attraverso l'inserimento nella rete Internet, di delibere e di determinazioni adottate dall'ente, deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) nel caso in cui la pubblicazione è finalizzata a garantire la trasparenza dell'agire amministrativo, la copia dell'atto da pubblicare deve contenere i dati identificativi del soggetto destinatario o comunque beneficiario del provvedimento e devono essere codificati i dati idonei a rivelare lo stato di salute, attraverso l'uso di *omissis*, ovvero di formule, che escludano l'idoneità a rivelare stati, fatti o qualità riferiti allo stato di salute dell'interessato; in alternativa, possono essere utilizzati allegati, in cui inserire le informazioni di carattere oggettivo idonee a rivelare lo stato di salute, per i quali è esclusa la pubblicazione, con obbligo di conservazione agli atti al fine dell'esercizio eventuale del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni in vigore;

b) ove la pubblicazione sia finalizzata all'integrazione dell'efficacia del provvedimento adottato, il responsabile del provvedimento deve occultare i dati identificativi dell'interessato (attraverso *omissis*, ovvero uso di iniziali), lasciando i dati oggettivi in forma intelligibile, al fine di favorire un controllo materiale e la conoscenza da parte di terzi dei soli dati oggettivi, facendo salva la facoltà di accesso agli atti ed ai documenti nelle forme e con i limiti previsti dalla normativa in materia;

c) vi possono essere, infine, casi in cui può essere necessario codificare sia i dati identificativi dell'interessato, sia i fatti, stati, qualità idonei a rivelare lo stato di salute, che non possono essere pubblicati, con conseguente obbligo del responsabile dell'adozione dell'atto, di fornire idonea motivazione delle ragioni per cui l'atto è pubblicato solo in estratto o con *omissis*.

2. Spetta ai responsabili dell'adozione degli atti e provvedimenti da pubblicare procedere secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo

3. Il responsabile, o suo delegato, dell'ufficio o del servizio che cura la pubblicazione degli atti, verifica che gli stessi siano stati redatti nel rispetto dei criteri previsti al comma 1, segnalando, se del caso, le esigenze di rettificazione del contenuto della copia della documentazione da pubblicare.

ARTICOLO 6

Criteria per la tenuta di elenchi, registri o banche dati contenenti dati sensibili o giudiziari

I dirigenti e i responsabili della costituzione e della tenuta di elenchi, registri o banche dati, adottano le seguenti soluzioni ai sensi dell'articolo 22, comma 6 e 7 del codice della privacy:

1. I dati sensibili devono essere trattati con particolari cautele ed, ove a ciò non provveda automaticamente il programma elaborativi di trattamento, adottando tecniche di cifratura e/o di mascheramento dei dati di identificazione personale, che possono essere collegati ai dati sensibili.
2. Qualora i dati in questione siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, tali dati devono essere trattati separatamente e ciò indipendentemente dalla modalità di trattamento.
3. L'elemento di collegamento fra i dati identificativi personali ed i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve caratterizzarsi per non essere in alcun modo utilizzabile dall'incaricato per relazionare le informazioni, al di fuori della procedura prevista, sia essa cartacea che informatica, ed in assenza delle necessarie autorizzazioni.

ARTICOLO 7

Modalità per la tenuta e la pubblicità dell'albo dei beneficiari

1. I dati sensibili o giudiziari contenuti nell'albo dei beneficiari, istituito ai sensi del d.P.R. 118/2000, devono essere trattati nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il dato identificativo del destinatario del beneficio, al fine di consentire un controllo da parte della collettività;
- b) il riferimento alla natura (legislativa o regolamentare) e alla fonte (nazionale o regionale) del provvedimento che prevede il beneficio assegnato;
- c) indicazione degli estremi specifici (data e numero);
- d) la natura del beneficio assegnato, secondo la seguente codifica:

1. sociale
2. assistenziale
3. culturale
4. economico-imprenditoriale

- e) l'importo monetario assegnato

2. Al fine di dare attuazione al divieto di diffusione previsto dall'articolo 22, comma 8 del codice della privacy, considerato che i dati idonei a rivelare lo stato di salute sono riferiti esclusivamente a persone fisiche, si prevede una ripartizione dell'albo a seconda della natura dei destinatari.

3. La sessione dell'albo dei beneficiari riferita alle persone fisiche, di cui al comma precedente, oggetto di pubblicazione, deve riportare solamente:

- a) il dato identificativo del destinatario del beneficio, al fine di consentire un controllo da parte della collettività;
- b) il riferimento alla natura (legislativa o regolamentare) e alla fonte (nazionale o regionale) del provvedimento che prevede il beneficio assegnato, omettendo di indicare gli estremi specifici (data e numero), in quanto potrebbero costituire circostanza idonea a rivelare lo stato di salute della persona destinataria;
- c) la natura del beneficio assegnato, secondo la seguente codifica:
 - 5. sociale
 - 6. assistenziale
 - 7. culturale
 - 8. economico-imprenditoriale
- d) l'importo monetario assegnato

ARTICOLO 8

Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati per l'esercizio di attività per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico

1. Nei casi in cui lo svolgimento di specifiche attività per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico richiede una integrazione tra soggetti pubblici, il consiglio delibera la conclusione di accordi di programma o di convenzioni con gli enti e gli organismi coinvolti, per procedere alla definizione di una con titolarità del trattamento, secondo i seguenti elementi:

- a) deve essere specificata la finalità del trattamento dei dati;
- b) deve prevedersi la eventuale costituzione di una o più banche di dati, gestite in modo associato o la condivisione di basi di dati già esistenti, definendo, conseguentemente, la figura del soggetto delegato alla tenuta delle stesse, l'ambito del trattamento e le regole di accessibilità e fruibilità dei dati;
- c) devono essere determinate le modalità del trattamento, definendo le specifiche operazioni che possono essere eseguite dagli incaricati da parte dei soggetti contitolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del codice della privacy;
- d) devono essere determinati i dati che possono essere trattati e le operazioni eseguite, secondo quanto previsto da ogni soggetto pubblico nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 20 del codice della privacy;
- e) devono essere previsti gli strumenti che verranno utilizzati per il trattamento e definite le misure di sicurezza che verranno adottate, secondo quanto previsto dal codice e dal disciplinare tecnico;
- f) devono essere definite le istruzioni per il trattamento dei dati, con specifico riferimento all'ambito del trattamento, oggetto che deve essere individuato dai contitolari del trattamento;
- g) infine, sono definiti compiti e attribuzioni specifiche di ogni singolo sottoscrittore dell'accordo.

2. I soggetti privati e gli enti pubblici economici possono aderire o partecipare alla predisposizione dell'accordo di programma o della convenzione, esclusivamente nella qualità di responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del codice della privacy, previa nomina congiunta da parte degli enti contitolari.

3. Spetta ai dirigenti o ai responsabili di servizio competenti, sottoscrivere e dare esecuzione agli accordi di programma o alle convenzioni, secondo la ripartizione di competenze previste dalla normativa generale degli enti locali, da quella specifica per le attività considerate e dai regolamenti dei singoli enti partecipanti.

Il modello da utilizzarsi per le determinazioni ivi considerate è fornito come allegato al presente documento ed è conforme alla proposta del Garante del 17 gennaio 2002.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima

- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

